

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI AGRIGENTO

AMBITO TERRITORIALE 9 AGRIGENTO

DELIBERAZIONE n. 3 del 17/05/2022

OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina delle videoconferenza da remoto e delle riprese audio-visive

L'anno duemilaventidue il giorno 17 del mese di maggio alle ore 11.50, nei locali dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, si è riunita, giusta nota di convocazione prot. n. 1695 del 9/5/2022, l'Assemblea Territoriale Idrica dei Sindaci dell'Ambito Territoriale 9 Agrigento, convocata ai sensi dell'art.8 comma 2 dello statuto.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni, nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo delegato o del Commissario ad acta nominato dalla Regione Siciliana, come di seguito specificato:

Comune	Nome e Cognome	Sindaco/ Commissario /Delegato	Quote rappres.nz	Comune	Nome e Cognome	Sindaco/ Commissari o/Delegato	Quote rappres.n
Agrigento	Francesco Miccichè	Sindaco	6	Alessandria della Rocca	Giovanna Bubello	Sindaco	1
Aragona		ASSENTE		Bivona	Giovanna Bubello	delegato	1
Burgio		ASSENTE		Calamonaci	Pellegrino Spinelli	Sindaco- in remoto	1
Caltabellotta		ASSENTE		Camagra		ASSENTE	
Cammarata	Aurelio Imbornone	Vice Sindaco	1	Campobello di Licata	Giovanni G. Picone	Sindaco- in remoto	2
Canicattì	Vincenzo Sciabica	Assessore delegato -in remoto	4	Casteltermini		ASSENTE	
Castrofilippo		ASSENTE		Cattolica Eraclea		ASSENTE	

Cianciana	Francesco Martorana	Sindaco- in remoto	1	Comitini		ASSENTE	
Favara	Antonio Palumbo	Sindaco- in remoto	4	Grotte	Alfonso Provvidenza	Sindaco- in remoto	1
Joppolo Giancaxio	Angelo G. Portella	Sindaco- in remoto	1	Lampedusa e Linosa		ASSENTE	
Licata	Salvatore Licata	Delegato-in remoto	4	Lucca Sicula	Alfonso Provvidenza	Delegato in remoto	1
Menfi	Marilena Mauceri	Sindaco	2	Montallegro	Giovanni Cirillo	Sindaco- in remoto	1
Montevago		ASSENTE		Naro		ASSENTE	
Palma di Montechiaro		ASSENTE		Porto Empedocle		ASSENTE	
Racalmuto		ASSENTE		Raffadali		ASSENTE	
Ravanusa		ASSENTE		Realmonte		ASSENTE	
Ribera		ASSENTE		Sambuca di Sicilia		ASSENTE	
San Biagio Platani		ASSENTE		San Giovanni Gemini		ASSENTE	
Santa Elisabetta	Domenico Gueli	Sindaco	1	Santa Margherita di Belice		ASSENTE	
Sant'Angelo Muxaro		ASSENTE		Santo Stefano Quisquina	Francesco Cacciatore	Sindaco- in remoto	1
Sciacca	Domenico Gueli	delegato	5	Siculiana		ASSENTE	
Villafranca Sicula		ASSENTE					

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma dello statuto, l'Arch. Domenico Gueli, Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento.

Verbalizza la d.ssa Maria Concetta Madonna.

Si dà atto che la seduta assembleare, si svolge in modalità mista (in presenza e in videoconferenza - accesso sulla piattaforma Zoom).

Il Presidente, constatato che l'odierna Assemblea è stata convocata con avviso inviato ai Sindaci nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e che risulta presente una quota di rappresentanza pari a 38 quote su 69, nonché a 18 Comuni rappresentati su 43, dichiara

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, ad inizio seduta, chiede il prelievo del punto 6 dell'O.d.g avente ad oggetto "Approvazione regolamento per la disciplina delle videoconferenza da remoto e delle riprese audio-visive".

La richiesta di prelievo posta ai voti viene approvata con voti unanimi dei presenti.

Si tratta quindi il punto 6 dell'O.d.g avente ad oggetto "*Approvazione regolamento per la disciplina delle videoconferenza da remoto e delle riprese audio-visive*"

IL PRESIDENTE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Ufficio, relativa al Regolamento per la disciplina delle videoconferenze da remoto e delle riprese audiovisive, invita il proponente, il Direttore Generale dell'ATI, ing. Greco Lucchina, a relazionare in merito;

Sentita l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione; nessuno chiede di intervenire.

L'ASSEMBLEA

Visto il "Regolamento per la disciplina delle videoconferenze da remoto e delle riprese audiovisive", composto di 12 articoli allegato alla suddetta proposta;

Ritenuto di dover approvare il predetto regolamento, - allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto, - che dispone, tra l'altro, anche in via ordinaria e non solo in situazioni emergenziali o particolari, lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza e/o in modalità mista.

Ritenuto, altresì, di disporre l'efficacia del regolamento dal momento dell'approvazione;

Proceduto alla votazione, ad unanimità di voti dei presenti

DELIBERA

Di Approvare il "Regolamento per la disciplina delle videoconferenze da remoto e delle riprese audiovisive", composto di 12 articoli allegato, con la relativa proposta, quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

di dare atto che il predetto regolamento dispone, anche in via ordinaria e non solo in situazioni emergenziali o particolari, lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza e/o in modalità mista.

di disporre l'efficacia del regolamento dal momento dell'approvazione;

di disporre la pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale, sez. «Amministrazione Trasparente», sotto-sezione «Atti generali», nonché nella sezione «Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico» della deliberazione.

Il Presidente

Arch. Domenico Gueli



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI

Redatta su iniziativa: DEL PRESIDENTE D'UFFICIO

OGGETTO: regolamento per la disciplina delle videoconferenze da remoto e delle riprese audiovisive

Proposta di deliberazione

Premesso che:

- il D.L. 17.03.2020 n.18 - convertito con modificazioni in L.27/2020 – all'art.73 (semplificazioni in materia di organi collegiali) al primo comma ha previsto che *"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente"*;
- le sedute dell'Assemblea dei Rappresentanti dell'ATI, in relazione ai principi di trasparenza e pubblicità, sono pubbliche consentendo ai cittadini di partecipare ai lavori e assistere alle discussioni, garantendo forme diffuse e generalizzate di controllo sull'organizzazione e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
- la videoripresa dei lavori assembleari consente di estendere la partecipazione anche a coloro che sono collegati da remoto o in diretta *streaming*, assicurando la partecipazione del pubblico *on line* in un concetto di trasparenza digitale mediante l'eliminazione di ogni limite fisico, assolvendo compiutamente ad una funzione certificativa e documentale che viene ad integrare validamente la verbalizzazione dei lavori assembleari, certificata dalla sottoscrizione elettronica (avanzata, qualificata, digitale) del file video/audio della seduta (con marcatura temporale), allegato al provvedimento assembleare dematerializzato, ex articolo 1, comma 1, lettera p), del D.lgs. n. 82/2005 (CAD), oltre ad assolvere compiutamente il diritto di **accesso**;
- l'art. 3 del CAD attribuisce a chiunque il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al citato Codice nei rapporti con la P.A., anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, incentivando le Amministrazioni pubbliche all'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse Amministrazioni e tra queste e i privati per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, ex articolo 3 bis della legge n. 241/1990;
- la possibilità di segretezza della seduta è ammissibile quando vengono trattate questioni relative a persone e possono venir espressi giudizi sulle qualità morali o su attitudini personali;

- il principio generale è la seduta pubblica, mentre l'eccezione è la seduta segreta, che conseguentemente limita i casi di esclusione della pubblicità delle sedute: in tale evenienza, si dovrà motivare, in forma analitica e tassativa, la ragione della deroga al principio di pubblicità delle sedute;
- l'uso della diretta *streaming* e della videoconferenza viene validamente pubblicizzata sia in sede di convocazione dell'organo che durante i lavori d'aula, con apposita segnaletica informativa, assolvendo un onere di manifestazione del "consenso informato" all'utilizzo dei dati personali;
- la ripresa video/audio o in videoconferenza dei partecipanti assolve pienamente alla funzione di liceità della seduta, garantendo la legittimità nello svolgimento dei lavori dell'Assemblea dei Rappresentanti, escludendo oggettivamente che le operazioni avvengano "a porte chiuse", rilevando che la verbalizzazione fa piena prova dei presenti;

Ritenuto, per ragioni di funzionalità, trasparenza, pubblicità e partecipazione approvare un apposito regolamento sul funzionamento delle videoconferenze da remoto, delle dirette *streaming* e delle videoriprese, applicabile agli organi dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, nonché per le relative attività istruttorie degli uffici, nel pieno rispetto delle operazioni di verbalizzazione, delle disposizioni in materia di convocazione, di *quorum* deliberativi e votazioni, secondo quanto previsto nell'allegato «Regolamento per la disciplina delle videoconferenze da remoto e delle riprese audiovisive» (composto di 12 articoli, allegato A);

Rilevato che il presente provvedimento, non comportando, al momento, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita dell'acquisizione del parere contabile e di copertura finanziaria;

Visto l'articolo 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e i successivi provvedimenti - ultimo dei quali l'art.16 del D.L. 221/2021 (convertito in L. 11/2022) - con i quali sono stati prorogati i termini dello stato di emergenza fino al 31/3/2022;

Dato atto che dal 1° aprile 2022 è cessato lo stato di emergenza epidemiologica e, dunque, la norma in questione non trova più applicazione, non essendo stata prevista una ulteriore proroga della sua efficacia;

Fatto presente che

- il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - a seguito di quesiti da parte di enti locali in ordine alla possibilità di continuare ad avvalersi delle modalità di riunioni in videoconferenza per gli organi collegiali, anche in fase successiva al contesto emergenziale disciplinato dal richiamo art.73 del D.L. n. 18/2020, - a chiesto parere all'Avvocatura Generale dello Stato;
- l'Avvocatura Generale dello Stato - con proprio parere di cui alla circolare n.33 del 19/4/2022 del Ministero dell'Interno - ha ritenuto che *"gli Enti locali possano nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse: criteri anche richiamati nell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 succitato, come condizioni per il ricorso alle modalità non in presenza, che si ritiene valgano anche al di là del periodo emergenziale. A tal fine si ritiene necessaria l'adozione di un apposito regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 TUEL...."*;

Ritenuto quindi di poter ricorrere anche in via ordinaria, allo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista;

Visti

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- l'Ordinamento Amministrativo degli enti Locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;
- il vigente Statuto;

PROPONE

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa, il «Regolamento per la disciplina delle videoconferenze da remoto e delle riprese audiovisive» (composto di 12 articoli, allegato A);
- 2) di dare atto che il predetto regolamento dispone, anche in via ordinaria e non solo in situazioni emergenziali o particolari, lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza e/o in modalità mista.
- 3) di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva;
- 4) di disporre l'efficacia del regolamento dal momento dell'approvazione;
- 5) di disporre la pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale, sez. «Amministrazione Trasparente», sotto-sezione «Atti generali», nonché nella sezione «Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico» della deliberazione.

Il Direttore Generale
Ing. Enzo Pietro Greco Lucchina

**ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
A G R I G E N T O**

OGGETTO: regolamento per la disciplina delle videoconferenze da remoto e delle riprese audiovisive

Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni:

Parere in ordine alla: REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole sulla proposta di cui sopra.

Aragona, li _____

Il Direttore Generale
Ing. Enzo Pietro Greco Lucchina

Parere espresso ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N. FL 25/97

Parere in ordine alla: REGOLARITA' CONTABILE,

Attestante, altresì, se necessaria, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere favorevole sulla determinazione di cui sopra.

Aragona, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore Alesci

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE VIDEOCONFERENZE DA REMOTO
E DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Rappresentanti n. del

INDICE

Art. 1 Finalità

Art. 2 Funzioni

Art. 3 Autorizzazioni

Art. 4 Informazione sull'esistenza di telecamere

Art. 5 Rispetto della *privacy*

Art. 6 Tutela dei dati particolari (*ex sensibili*)

Art. 7 Limiti di trasmissione e commercializzazione

Art. 8 Riprese televisive

Art. 9 Riprese *streaming* e archiviazione

Art.10 Riprese in videoconferenza da remoto

Art.11 Norme di rinvio

Art.12 Entrata in vigore

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la videoconferenza da remoto, la ripresa audio-video e la trasmissione, su *internet* tramite pagina *web* o su una rete televisiva, applicativi o piattaforme *on line*, delle riunioni pubbliche ordinarie e straordinarie dell'Assemblea dei Rappresentanti, dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento (di seguito ATI).
2. La videoripresa e trasmissione *web* o televisiva delle attività dell'Amministrazione saranno effettuate direttamente dall'Ente o da soggetti preventivamente autorizzati.
3. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza, del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, del diritto di accesso civico e generalizzato conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti dell'Ente vigenti.

Art. 2 – Funzioni

1. L'ATI attribuisce alla diffusione televisiva e/o attraverso *web* delle sedute dell'Assemblea dei Rappresentanti la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente e si adopererà per agevolare tutte le iniziative volte a rendere effettiva questa partecipazione.
2. La ripresa e registrazione audio/video è un diritto del cittadino.

Art. 3 – Autorizzazioni

1. Fatte salve le riprese e le trasmissioni via *web* delle adunanze assembleari effettuate direttamente dall'Ente che dovranno essere messe a disposizione su piattaforma condivisa (sito *web* dell'ATI) senza nessuna limitazione, i soggetti terzi che intendano eseguire videoriprese e trasmissioni televisive o via *internet* delle sedute pubbliche dell'Assemblea dei Rappresentanti, ove eventualmente operanti in seduta pubblica, dovranno conseguire l'autorizzazione dal Presidente, ovvero acquisire autorizzazione anche in forma verbale con contestuale informativa all'Assemblea dei Rappresentanti.
2. I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, comunicando al Presidente, i seguenti dati chiaramente evidenziati:
 - modalità delle riprese;
 - finalità perseguite;
 - modalità di trasmissione (radiotelevisiva, *web*, diretta, differita);
 - titolare responsabile del trattamento dei dati.
3. L'autorizzazione, anche in forma verbale, comporta l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 5 del 8/6/2020, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
4. L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa, come telecamere e altri strumenti di videoripresa, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori.
5. Il Presidente dell'ATI raccolta la domanda, o la richiesta verbale, rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese, anche per le vie brevi, salvi i casi di manifesta irragionevolezza della domanda cui deve rilasciare il diniego motivato in qualsiasi forma.
6. In caso di silenzio le riprese s'intendono autorizzate.
7. Le domande dovranno essere presentate almeno tre (3) giorni lavorativi antecedenti la seduta dell'Assemblea dei Rappresentanti e sarà cura dell'Ufficio dell'ATI trasmettere tempestivamente al richiedente, l'autorizzazione o il diniego debitamente sottoscritti dal Presidente dell'ATI.
8. Il Presidente può autorizzare anche prima della seduta o in corso di seduta.
9. Il diniego alla videoripresa o ripresa televisiva viene deciso dal Presidente e va motivato in

base a criteri oggettivi e facilmente verificabili, fermo restando il principio generale di favorire l'accoglimento delle domande e facilitare lo svolgimento delle riprese, compresi i casi di autorizzazione prima della seduta o in corso di seduta.

10. I Rappresentanti dell'Assemblea sono autorizzati alle videoriprese, informando il Presidente.

Art. 4 - Informazione sull'esistenza di telecamere

1. Il Presidente, ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta pubblica circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala adibita vengano affissi specifici avvisi.
2. Le videoriprese potranno coinvolgere i Rappresentanti, il pubblico, il personale presente nell'aula, senza necessità di alcuna formalità o autorizzazione preventiva.
3. Le videoriprese, inoltre, dovranno essere effettuate a telecamera fissa o da apposita postazione, o altro luogo indicato dal Presidente.
4. Gli amministratori, durante i lavori, non possono in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata.
5. In entrata della sala assembleare verrà affisso apposito avviso con l'indicazione della ripresa e/o dell'esistenza di telecamere, rilevando che la presenza in aula comporta il consenso espresso e consapevole, anche ai fini dell'informativa, ex Regolamento UE 679/2016.

Art. 5 - Rispetto della *privacy*

1. Si fa riferimento alle indicazioni e alla normativa del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 6 - Tutela dei dati particolari (ex sensibili)

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come particolari (ex sensibili), per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente deve richiamare i componenti dell'Assemblea dei Rappresentanti ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo di evitare di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Rappresentanti, limitare la videoripresa, così come la presenza in aula del pubblico, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ovvero dichiarare la seduta segreta o non aperta al pubblico, ovvero chiusa al pubblico con diretta *streaming* o videoripresa da remoto.

Art. 7 - Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. La diffusione delle immagini videoriprese è consentita in ambito locale, nazionale e su *web*.
2. La diffusione parziale delle videoriprese effettuate deve essere rispettosa dei principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando di manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o travisata rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.
3. I soggetti autorizzati che violino tali principi, sia nelle videoriprese che nella diffusione delle immagini, verranno invitati con comunicazione scritta e motivata a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare videoriprese e decadranno dal relativo diritto.
4. È vietato il commercio del materiale videoriprese e audiovisivo da parte di chiunque.
5. Ciascun amministratore è individualmente responsabile delle opinioni ed affermazioni dichiarate durante le videoriprese.
6. L'ATI, in quanto istituzione, ed i soggetti che hanno diritto ad effettuare le registrazioni, videoriprese e le pubblicazioni, sono sollevati da qualsiasi responsabilità in merito alla

diffusione delle predette opinioni e affermazioni (nel senso della loro acquisizione lecita secondo la disciplina regolamentare).

Art. 8 - Riprese televisive

1. Ai fini di consentire una più larga diffusione dei lavori dell'Assemblea dei Rappresentanti, è consentito effettuare riprese televisive delle pubbliche sedute ad opera di emittenti televisive eventualmente interessate, compresi i giornalisti.

Art. 9 - Riprese streaming e archiviazione

1. Il presente regolamento attribuisce alla diffusione in *streaming* (videoriprese in diretta o differita) delle sedute pubbliche la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico - amministrativa dell'Ente.
2. Le trasmissioni delle sedute assembleari dovranno essere svolte in diretta.
3. È sempre possibile la ripresa e la trasmissione in differita.
4. Le riprese video potranno essere messe a disposizione dei cittadini in un archivio consultabile sul sito istituzionale, archiviate secondo le norme tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.
5. I video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale senza modificazione alcuna, salvo altre ragioni o limiti di natura tecnica.
6. Il rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità nella società dell'informazione comporta per il Presidente, per tutti i Rappresentanti dell'Assemblea e gli amministratori, una maggiore attenzione alle sedute assembleari (ad esempio, attenta preparazione per le questioni all'ordine del giorno; usare un linguaggio chiaro e comprensibile in quanto le sedute saranno registrate; utilizzare documenti e supporti che possano garantire la chiarezza, la comprensibilità, la completezza di informazione nella seduta; regolamentare le sedute nel rispetto dei principi della pubblicità, della trasparenza e delle sedute digitali).
7. Il diritto all'oblio consegue alla pubblicazione per la durata di anni cinque sul sito istituzionale.
8. Dopo i 5 anni dalle videoriprese, ovvero dalla loro pubblicazione on line, le registrazioni verranno cancellate nel successivo anno, predisponendo apposito verbale (quelle dell'anno 2022 verranno cancellate entro l'anno 2028, quelle dell'anno 2023 entro l'anno 2029).
9. La cancellazione avverrà su base delle annualità di riferimento.

Art. 10 - Riprese in videoconferenza da remoto

1. Per esigenze particolari o in casi di emergenze o di impossibilità di partecipazione da parte dei componenti dell'Assemblea dei Rappresentanti o del Consiglio Direttivo o del Verbalizzante le sedute possono essere svolte in videoconferenza da remoto, compresa la partecipazione.
2. Le sedute assembleari e del direttivo possono essere svolte in videoconferenza da remoto e/o modalità mista, anche in via ordinaria, assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità, pubblicità delle sedute e identificazione certa dei partecipanti, come da circolare n.33/2022 del Ministero dell'interno.
3. Gli uffici per le attività istruttorie possono utilizzare la videoconferenza come modalità di semplificazione dell'attività amministrativa, in modo compatibile con le disposizioni del presente regolamento, salvo divieti espressi da fonti normative primarie.
4. La modalità in videoconferenza, con collegamento da remoto, delle sedute dell'Assemblea dei Rappresentanti e del Consiglio Direttivo rientrano nelle prerogative del Presidente dell'ATI.
5. La seduta in videoconferenza, in forma telematica, comunque in modalità sincrona, comporta la possibilità di partecipazione di tutti i componenti, compreso il Verbalizzante, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando canali elettronici (quali a titolo esemplificativo Zoom, Google meet, Skype, Whatsapp, o simili) finalizzati a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone

situate contemporaneamente in luoghi diversi, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di *webcam* e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme *on line*) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza ed in ogni caso previa identificazione dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi a cura del Presidente.

6. La seduta in videoconferenza, anche in sedi diverse dall'Ente, è considerata valida in modalità di "sede virtuale", con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza da remoto. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
7. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Verbalizzante.
8. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una *chat* con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione o con altre forme di collegamento *on line*.
9. Per le sedute dell'Assemblea dei Rappresentanti la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento ai programmi dei Rappresentanti e/o con un collegamento dedicato in *streaming* e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei Cittadini senza possibilità d'intervento, ovvero in mancanza di un collegamento anche in modalità differita con la pubblicazione della registrazione della seduta, audio, audio – video, nel sito istituzionale dell'ATI, oppure la seduta potrà essere dichiarata a porte chiuse e in videoconferenza senza collegamento con il pubblico, dando adeguata motivazione per ragioni tecniche, salvo i casi di seduta segreta.
10. La pubblicità delle sedute può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il verbalizzante, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.
11. Le sedute del Consiglio Direttivo sono segrete.
12. Le sedute del Consiglio Direttivo possono avvenire in modalità di videoconferenza da parte dei loro membri, con le modalità previste per le sedute dell'Assemblea dei Rappresentanti in quanto compatibili con la segretezza della seduta.
13. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al verbalizzante, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
14. La presentazione dei documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati, con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi alla Segreteria dell'Amministrazione prima dell'apertura dei lavori (con almeno 24 ore) dell'Assemblea dei Rappresentanti.
15. Il Presidente attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso al momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, ex articolo 97, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 267/2000.
16. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Presidente è dichiarata dallo Stesso valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i *quorum* previsti dallo statuto e dalla legge.
17. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene trasmessa ai Rappresentanti assembleari nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l'invio di una mail o pec all'indirizzo eletto dal Rappresentante, in mancanza di quello assegnato dall'Amministrazione.
18. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per

assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio, nel rispetto delle indicazioni e modalità definite dallo statuto.

19. La seduta può avvenire solo in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione, ed – in ogni caso – tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione dell'Assemblea dei Rappresentanti, ovvero per la seduta di Consiglio Direttivo.
20. Al termine della votazione il Presidente dell'ATI dichiara l'esito, con l'assistenza degli scrutatori del voto e dei presenti.
21. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Presidente ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza.
22. La seduta può prevedere la presenza presso la sede dell'ATI e in collegamento mediante videoconferenza da parte dei componenti.
23. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.
24. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello nominale.
25. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento il Presidente dichiara la seduta chiusa almeno dopo il termine di 30 minuti dalla sua sospensione.
26. Alla seduta in videoconferenza dell'Assemblea dei Rappresentanti possono partecipare, con possibilità di intervento, anche i soggetti appositamente autorizzati dal Presidente.
27. La verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea dei Rappresentanti o di Consiglio Direttivo spetta al segretario comunale, o suo vicario, verbalizzante incaricato salvo i casi di impedimento o conflitto di interessi con la sua sostituzione da parte di un componente dell'organo.
28. All'atto del collegamento in caso di seduta segreta, ovvero solo con i componenti degli Organi e del verbalizzante, su richiesta del Presidente, i Componenti, sotto la loro responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e si impegnano a non effettuare alcuna registrazione. Tale dichiarazione o ammonimento è inserita a verbale di seduta.

Art. 11 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e della disciplina comunitaria e, per la parte ad esso attinente, dallo statuto e leggi vigenti.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza, entra in vigore al momento dell'approvazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge o degli altri Regolamenti che disciplinano l'attività dell'Ente.
2. Il presente Regolamento potrà essere oggetto di revisione, nel caso in cui siano fornite nuove o diverse indicazioni dalle Autorità sovraordinate.